


PER UNA MIGLIORE COMPrensIONE DEGLI ATTI DI PROPRIETA' SI  
ALLEGANO LE MAPPE CATASTALI CRONOLOGICAMENTE AGGIORNATE.

App. m. 11


I° MAPPA CATASTALE



II° MAPPA CATASTALE



III° MAPPA CATASTALE



COMUNE DI BARCELLONA  
POZZO DI GOTTO  
20 NOV 2013  
POSTA IN ENTRATA

MAPPA CATASTALE ATTUALE



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto  
ALL. 11  
N. 40  
dal 5-11-15  
Il Segretario Comunale  
Il Presidente C. C.

Part. 1.317 EX 1141 EX 308 EXPORZIONE 849 - MARCHETTA GIUSEPPE

Repertorio n° 26961

Raccolta n° 5584

COMPRAVENDITA

Repubblica Italiana.

L'anno millenovecentoottantasei.

Il giorno undici del mese di luglio.

In Barcellona Pozzo di Gotto, nel mio studio sito in via Roma n°150.

Avanti me dottor Felice Spinella notaio in questa residenza ed iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Messina, Patti e Mistretta,

SONO PRESENTI

1)-GIORGIANNI Domenico, coltivatore diretto, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 6 <sup>(A)</sup>dicembre 1920 ed ivi residente in via Calderà 51, il quale dichiara di essere celibe.

2)-MARCHETTA Giuseppe, imprenditore, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 7 ottobre 1933, ed ivi residente in via San Vito n°6, il quale dichiara di essere in regime di separazione di beni e che il suo codice fiscale è "MRC GPP 33R07 A638G".

Io notaio sono personalmente certo dell'identità personale dei comparenti i quali, avendone i requisiti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza di testimoni a quest'atto, con il quale:


Registrato a Barcellona

il 23 luglio 1986

al n. 1864 Vol.

esatto

IL NOTAIO



TRASCRITTO

a MESSINA

il 25 luglio 1986

Reg. gen. Patti n. 14573

Reg. Patti N. 14353

Esatto L.





il signor Giorgianni Domenico, con ogni garanzia di legge, dichiara di vendere, come vende, al signor Marchetta Giuseppe che, in compra, accetta:

-un appezzamento di terreno sito in Barcellona Pozzo di Gotto contrada Acquacalda, esteso catastalmente

are trentuno e centiare cinquanta<sup>(2)</sup> confinante con

Giunta Carmelo <sup>(3)</sup> con Di Bella Giuseppe, con Giorgianni

Domenico, da due lati, con Aliquò Cristoforo, Raimondo Placido, Imbesi Giuseppe, e con lo stesso acquirente.

All'uopo si conviene che l'acquirente accederà allo appezzamento oggi acquistato unicamente ed esclusivamente tramite il terreno già di sua proprietà.

In catasto l'appezzamento compravenduto si individua al foglio 3, particella 849, vigneto, are 0,70 redditi £.14,70 e £.1,75 alla partita 30055;

e con porzione della particella 308, porzione che nel tipo di frazionamento n°104 del 16 giugno 1986<sup>(4)</sup> diviene la nuova particella 1141, vigneto, are 30,87., partita 7895, in ditta antiquata.

Il venditore dichiara che quanto venduto a Lui pervenne da potere di Coppolino Caterina con atto ai miei rogiti del 23 gennaio 1984, registrato al n°445. La particella 849 risulta in ditta erronea ai signori Giunta, i quali infatti nell'atto di divisione tra loro intercorso ai rogiti del notaio D'Amico Domenico del 22 agosto 1974,



registrato al n°1673, riconobbero che non si apparteneva loro. Essa particella rappresentava una porzione di terreno facente parte sostanzialmente integrale del fondo


Coppilino, venduto al signor Morgianni. E comunque essa particella 849 è tutta racchiusa nel fondo Marchetta, cioè quello oggi acquistato e quello già di sua proprietà.

Le parti si danno atto che quanto oggi venduto è ben picchettato in loco.

Fa presente il venditore che sull'appezzamento compravenduto grava rapporto di colonia a favore della signora Alosi Giuseppa. L'acquirente accetta l'appezzamento di terreno nello stato in cui si trova, gravato dal rapporto colonico.

Quanto venduto si trasferisce nello stato in cui si trova, franco e libero da ipoteche e diritti pregiudizievoli altrui.

La vendita avviene a corpo per il prezzo convenuto di lire quarantacinquemilioni (L. 45.000.000) la quale somma il venditore dichiara di aver ricevuta e per la quale rilascia con la firma del presente ampia ed estintiva quietanza di saldo. Le parti estranee rinunziano ad iscrizione di ipoteca legale. Le spese restano a carico dell'acquirente. Attesto io notaio che il venditore mi ha consegnato la dichiarazione



di incremento valore. Ai fini e per gli effetti dell'art. 18 legge 28  
febbraio 1985 n. 47 la parte alienante mi consegna il certificato di destinazione  
urbanistica relativo al terreno in oggetto, rilasciato dal Sindaco di Bressana  
Bottarone in data 25 marzo 1986 e il presente si allega sotto la lettera "B".

Richiedo altresì che dalla data del rilascio del detto certificato non sono  
intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici; peraltro inoltre  
che non le è stata notificata alcuna ordinanza del sindaco che abbia  
accusato l'effettuazione di lottizzazione a scopo edificatorio non autorizzata.

POSTILLE (1) Leggi: "dicembre". (2) Aggiungi: "ed  
effettivamente are trenta circa". (3) Sopprimi: "con  
Di Bella Giuseppe". (4) Aggiungi: "che al presente si allega sotto  
la lettera "A", previa visione personale delle parti".

CONTIENE

quattro postille, con quattro parole soppresse.

E

richiedo io stesso ho ricevuto quest'atto pubblico, parte dell'originale da per  
sona di mia fiducia e parte tutto di mia mano, in un foglio di carta del quale  
occupo facciate tre e quanto in queste parole fin qui, da me letto, unita-  
mente agli allegati, ai comparanti che lo approvano e confermano.

Giorgio Lorenzini

Luigi Marchetti

Felice Finella



LIO

Intarc  
zione

ERITC

Albo

Data


Allegato a:

Il seguente estratto è stato redatto

da me sottoscritto Ing. Antonino Fugazzotto. -




Si appone il presente tipo con la indicazione  
degli estremi della foglia e della sua  
ed al fine di evitare ogni equivoco  
(Circ. Dir. Gen. del Genio N. 21/ del 27.12.1978)



**COMUNE DI BARCELONA POZZO DI GOTTO**

Il foglio che porta del presente tipo di foglia  
numero riportato in n. foglio n. è stato depositato  
oggi presso questo Comune. I sensi della legge N.  
411/1985 e successive integrazioni e modifiche.  
Prov. Gen. N. 22493  
Barcellona P.G. N. 12.6.986  
IL SINDACO



LIO N. 3 SCALA 1:2000

orientamento

Il sottoscritto Ing. Antonino Fugazzotto dichiara di aver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo  
e alla disposizione dei punti di appoggio e delle nuove linee dividenti:

(se necessario seguitare negli spazi liberi o in fogli allegati)

Ing. Fugazzotto Antonino Iscritto al N. 311


(cognome e nome in chiaro)

Albo de Ingegneri della Provincia di Messina

Data Firma

Firma delle parti o loro delegati

*[Handwritten signatures: Giuseppe Alessi, Roberto, Giuseppe Marchese, etc.]*



## ME

Generalone P. J.

(quando abbia catasto separato)

**Riservato agli Uffici**

### N. PROTOCOLLO TIPO

104

**DATA DI APPROVAZIONE**

16-6-86

## AVVERTENZE

- 1 - Le tre parti dello stampato devono essere compilate contemporaneamente con il sistema a ricalco.
- 2 - La consistenza di ogni particella originaria deve immediatamente precedere la dimostrazione del suo frazionamento. Pertanto le somme delle consistenze delle relative derivate, al fine di accertarne la corrispondenza col dev'essere, non vanno trascritte.
- 3 - Al termine del frazionamento di ogni particella originaria va lasciata in bianco una riga.
- 4 - Le colonne 4, 5 e 6 non vanno in alcun modo occupate.

5 - A conchiglia in forma di cono, con la parte superiore indicata da una piccola desinazione, e la parte inferiore per la base, e la

RIS ATTO DEL FRAZIONAMENTO													
FOGLIO	NUMERO					SUPERFICIE CATASTALE			REDDITI CATASTALI				Formazione dei lotti
	Provvisorio		Definitivo			ha	a	ca	Dominicale		Agrario		
	Princ	Sub	Princ	Sub					Lire	c.	Lire	c.	
1	2	3	4	5	6	7			8		9		10
3	308					32	90						
		a	308			2	03						
		b	444			30	87						

**COMUNE DI BARCELONA POZZO DI G.**

Credito che origin del presente foglio di  
mappa catastale da n.  
426 per la quale l'Amministrazione si avvale della  
426 e successive integrazioni e modifiche  
Fog. N. 22492  
Barcellona P.S. 12-6-986

7 GIU. 1986

MIRIAM S. STAFFORE  
dott. ing. G. Cecchi  
SEZIONE II  
COPIA CARTE G. S. 1984

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**Comune di Barcellona P.S.**  
Uff. Protocollo

**Comune di Barcellona P.S.**  
Uff. Protocollo

La presente dimostrazione segue/non segue . . . tra

Per la regolarità della presente dimostrazione, si rinvia alla dichiarazione rilasciata sul mod. 51 a cui il presente modello è allegato.

## L'INGEGNERE CAPO MATERIALI

**ESTRATTO DI MAPPA**

Sez. Cens.

Riscosse L. 4000

Si rilascia / autentica Il presente estratto autorizzandone l'uso per la  
redazione di tipo di frazionamento o tipo mappale

La validità dell'esente decade dopo BEI mesi dalla data del rilascio (autenticazione) o della convalida, ma può essere rinnovata in qualsiasi momento, sempreché non siano intervenute variazioni grafiche o censuarie.

## Prot. (Mod. 8) N. ....

Riscosse L. ....

**Si convalida il presente estratto.**

```
data .....

```

## IL DIRIGENTE

[illegible]

**ESTREMI DELL'APPROVAZIONE**  
**DATI DA RIPIOTARE NEL DOCUMENTO TRASLATIVO**

TIPO N.

ANNO

Si autorizza l'uso del presente tipo  
riconosciuto conforme alle norme vigenti  
restituito per decorrenza del termine di legge (\*)  
entro SEI mesi dalla data sottoindicata.

La proroga, però, scade oltre tale scadenza deve essere richiesta all'Ufficio limitatamente alle particelle derivanti nel frattempo non variate.

17 GIU. 1988

**data**

Prot. (Mod. 8) N. 64512 Riscosse L. 2100

(\*) In questo caso è data facoltà di richiedere entro i sei mesi l'esame del tipo senza ulteriore spesa; per detto esame l'Ufficio non è però soggetto a rispetto di termini.

**Il tipo, sottoposto ad esame a richiesta oltre i termini, è riconosciuto conforme alle norme vigenti.**

## L'INCARICATO

## IL DIRIGENTE

data

Prot. (Mod. 8) N. \_\_\_\_\_

Tributi versati con Prot. N. \_\_\_\_\_

**CONFERMA DI VALIDITA'**

**Si riconosce la conformità alle norme vigenti**  
**Si restituisce per decorrenza del termine di legge**  
**e pertanto si proroga per SEI mesi dalla data sottoindi-**  
**cata la validità dell'intero tipo / per le sole particelle**  
**derivate**

## L'INCARICATO

## IL DIRIGENTE

**data**

Prot. (Mod. 8) N. \_\_\_\_\_ Riscosse L. \_\_\_\_\_

## VERIFICA DEL TIPO IN CAMPAGNA

## IL TECNICO ERARIALE

## IL DIRIGENTE

*data*



Allegato "B" al n° 26961/5584

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

- Provincia di Messina -

UFFICIO TECNICO COMUNALE

I L S I N D A C O

VISTA l'istanza del Sig. GIORGIANNI DOMENICO, in

atti col n° 10858 di prot. del 24/3/1986;

VISTO il P.R.G. vigente;

VISTO l'esito dell'accertamento tecnico annotato su

detta istanza;

C E R T I F I C A

CHE il terreno catastato alle particelle: 308 -

847 e 849 del foglio di mappa n° 3 del Comune di

Barcellona P.G. ricadono: part. 847 - parte in zo

na C3 e parte in zona agricola ( E1 ); partt. 849

e 308 in zona agricola ( E1 ). L'utilizzo di tale

terreno è regolato dalle norme di attuazione dello

strumento urbanistico. In particolare per il terre

no di cui sopra, queste recitano:

ART. 12 - ZONE C ( C1 - C2 - C3 - CD1 - CD2 ) -

=====

Espansione urbana -.

=====

Le zone indicate con il simbolo " C " ( C1 - C2 -

C3 - CD1 - CD2 ) riguardano le parti del territorio

inedificato destinate a nuovi complessi insediativi

a carattere residenziale.

Per tali zone l'attività edilizia è subordinata al



1970/1971 "n. 1" edilizia

la preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionati estesi ad una intera zona o ad una parte organica di essa, giudicata tale dalla Commissione Edilizia Comunale.

Le aree libere intorno agli edifici, non impegnate da viabilità o da parcheggi, debbono essere attrezzate a giardino.

Sono ammesse le chiostrine.

In tutte le zone C, sui lati del lotto non confinanti con spazi pubblici, quando le costruzioni non sorgono in aderenza a fabbricati preesistenti, è obbligatorio il distacco minimo non inferiore a metà dell'altezza massima consentita e in ogni caso non inferiore a mt. 5,00.

Il distacco minimo tra edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici e di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale le maggiorate di:

mt. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a mt. 7,00;  
mt. 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e mt. 15,00;

mt. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore

a mt. 15,00.

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazione con previsione planometriche.

#### ART. 15 - ZONE C3 -

Nelle zone indicate con il simbolo C3 è consentita l'edificazione per uso residenziale con le seguenti altre prescrizioni, oltre quelle dell'art.

12 :

15.1 - L'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 1,20 mq/mq;

15.2 - il numero dei piani non può essere superiore a tre;

15.3 - L'altezza massima consentita è di mt. 11,00;

15.4 - sono ammessi i corpi accessori di cui all'art. 4 precedente, in misura del 5% del volume massimo realizzabile;

15.5 - L'indice di copertura non può essere superiore a 0,25.

#### ART. 28 - ZONE E1 - Aree agricole.

Le parti del territorio individuate con il simbolo E1 sono destinate fondamentalmente ad uso agricolo.

In tali zone è ammessa la costruzione di case iso-

late d'abitazione con indice di fabbricabilità fon-  
diaria non superiore a 0,03 mc/mq.

L'altezza massima consentita è di mt. 7,50; il nume-  
ro dei piani non può essere superiore a due.

Vi sono ammesse inoltre costruzioni di esclusivo ca-  
rattere agricolo, come stalle, fienili, silos, rico-  
veri, impianti per la conservazione, la trasformatio-  
ne e il commercio dei prodotti agricoli, in relazio-  
ne ai fabbisogni per le singole aziende. Vi sono am-  
messe infine attrezzature sociali pubbliche, in rel-  
lazione alle esigenze della popolazione rurale ac-  
centrate in nuclei o sparsa. E' prescritto il distac-  
co minimo, per ogni tipo di costruzione, obbligatorio  
dai confini di mt. 7,50.

Si rilascia il presente a richiesta dell'interessato  
ai sensi, per gli effetti e gli usi di cui allo  
art. 18 della legge n° 47/85.

Barcellona P.G. li 25/3/1986

IL SINDACO



*Giorgio*  
*Wille Marchetti* *15 settembre 1986*



La presente copia, composta da *N. Marchetti*  
è conforme all'originale, che si rilascia per uso  
*Sig. Mario Tona*

(Barcellona) 15 Settembre 1986

*15 settembre*



Repertorio n° 26698

Raccolta n° 5532

COMPRAVENDITE

Repubblica Italiana.

Registrato a Barcellona

23 GIU. 1986

L'anno millenovecentottantasei.

al n. 1594 Mod. I - Vol.

cont. L.

IL NOTAIO

Il giorno quattro del mese di giugno.

In Barcellona Pozzo di Gotto, nel mio studio sito in via Roma n° 150.



Avanti me dottor Felice Spinella notaio in questa residenza ed iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Messina, Patti e Mistretta,

TRASCritto

a MESSINA

1 di luglio 1986

Reg. gen. d'ord. vol. n. 15413


Reg. Part. n. 12866

Esatte L.

SONO PRESENTI:

1)-GIUNTA Salvatore, ceadiuvante commerciante, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 10 agosto 1933, ed ivi

residente in via Garibaldi n° 828, il quale dichiara di essere celibe e che il suo codice fiscale è "GNTSVT33M10A638A".



2)-GIUNTA Mario, perito agrario, nato a Messina il 2 dicembre 1942, e residente in Barcellona Pozzo di Gotto

via De Luca, 52, il quale interviene al presente atto quale procuratore del signor GIUNTA Vito, insegnante,

nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 15 febbraio 1932,


e residente a Modena, viale Amendola n° 455, giusta

procura speciale autenticata nella firma dall'avv.

Rolando Ramacciotti notaio in Modena in data 21 mag-

gio 1986, procura che al presente atto si allega sotto

la lettera "A" Il signor Giunta Mario dichiara che il



suo rappresentato è in regime di comunione legale.

3)-GIUNTA Carmelo, pensionato, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 16 giugno 1909 ed ivi residente in via Garibaldi 828, il quale dichiara di essere vedovo e che il suo codice fiscale è "GNTCML 09H16 A638X".

4)-MARCHETTA Giuseppe, imprenditore, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 7 ottobre 1933, ed ivi residente in via San Vito n°6, il quale dichiara di essere in regime di separazione di beni e che il suo codice fiscale è "MRC GPP 33R07 A638G".

5)-BONANSINGA Francesca, bracciante agricola, nata a Barcellona Pozzo di Gotto l'11 giugno 1960, ed ivi residente in via Fondaco Nuovo n°32, la quale dichiara di trovarsi in regime di separazione di beni e che il suo codice fiscale è "BNN FNC 60H51 A638E".

Io notaio sono personalmente certo dell'identità personale dei comparenti i quali, avendone i requisiti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza di testimoni a quest'atto, con il quale:

PRIMA CONVENZIONE

Il signor Giunta Salvatore ed il signor Giunta Carmelo, ciascuno per i propri diritti, ma rispondendone in solido, dichiarano di vendere come vendono, alla signora Bonansinga Francesca, che, in compra, accetta:

*Giunta Salvatore  
Giunta Carmelo*

5000  
11  
-l'apprezzamento di terreno sito in Barcellona Pozzo  
di Gotto contrada Acquacalda esteso catastalmente are  
undici e centiare dieci, confinante con strada pub-  
blica, con coniugi Cutugno Natale e Genovese Francesca,  
con eredi Imbesi Vito, e con l'apprezzamento che conte-  
staualmente sarà acquistato dal signor Marchetta'.

Nel N.C.T. risulta alla partita 32182, foglio 3, par-  
ticella 304, vigneto, are 11,10 redditi £.233,10 e 27,75  
in ditta esatta

Ai fini e per gli effetti dell'art.18 legge 28 feb-  
braio 1985 n°47, la parte alienante mi consegna il  
certificato di destinazione urbanistica relativo al  
terreno in oggetto, rilasciato dal Sindaco di Barcellona  
Pozzo di Gotto in data 30 aprile 1986 e che al pre-  
sente si allega sotto la lettera "B". Dichiaro altresì  
che dalla data del rilascio del detto certificato  
non sono intervenute modificazioni degli strumenti  
urbanistici; garantisce inoltre che non le è stata  
notificata alcuna ordinanza del sindaco che abbia ac-  
certata l'effettuazione di lottizzazione a scopo edi-  
ficatorio non autorizzata.

La vendita avviene a corpo per il prezzo convenuto  
di lire ventotto milioni (£ 28.000.000)  
la quale somma i venditori dichiarano di aver ricevuto  
e per la quale rilasciano con la firma del presente



ampia ed estintiva quietanzadi saldo.

SECONDA CONVENZIONE

(2)

Il signor Giunta Vito<sup>(2)</sup> ed il signor Giunta Carmelo,

ciascuno per i propri diritti ma rispondendone in solido, dichiarano di vendere, come vendono, al signor Marchetta Giuseppe che in compra accetta:

-la piena proprietà dell'appezzamento di terreno sito in Barcellona Pozzo di Gotto contrada Acquacalda, esteso catastalmente are undici e centiare dieci, con= finante con strada pubblica, con l'appezzamento acqui= stato da Bonnasinga Francesca, con eredi di Imbesi Vito, con <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> Giorganni Domenico, e con Giunta Carmelo.

Nel N.C.T. partita 32181, foglio 3, particella 847,

vignete, are 11,10 redditi £.233,10 e £.27,75 in ditta esatta. La vendita avviene a colpo per il prezzo di lire ventotto milioni <sup>(5)</sup>

Ai fini e per gli effetti dell'art.18 legge 28 febbraio 1985 n°47, la parte alienante mi consegna il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno in oggetto rilasciato dal Sindaco il 27 maggio 1986 e che al presente si allega sotto la lettera "B". <sup>(6)</sup>

Dichiara, altresì che dalla data del rilascio del detto certificato non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici; garantisce inoltre che non le è stata notificata alcuna ordinanza del sindaco che abbia accertata l'effettuazione di lettizzazione a scopo



edificatorio non autorizzata.


-disposizioni comuni-

§)-I venditori dichiarano che quanto venduto faceva parte del fondo di proprietà di Rizzo Antonia, madre e moglie dei venditori, deceduta in Barcellona il 15 ottobre 1971 -demenzia di successione n°22, vol. 116 presentata in Barcellona -. E quindi venne assegnato per come oggi venduto con l'usufrutto uxorio a favore di Giunta Carmelo con atto di divisione ai rogiti del notaio D'Amico Domenico del 22 agosto 1974, registrato a Barcellona al n°1673'.

§)- I venditori garentiscono la piena proprietà di quanto compravenduto e la libertà dello stesso da ipoteche, trascrizioni, iscrizioni pregiudizievoli, e da servitù, e da colonie e rapporti agrari in genere.

§)- Resta convenuto che gli acquirenti acquistano a loro rischio e pericolo per quanto riguarda eventuali prelaioni agrarie ed eventuali riscatti.

§)-Ai fini di una migliore individuazione degli appezzamenti compravenduti ci si dà atto che partendo dal confine, del terreno di proprietà di Genovese Francesca sposata Cutugno, l'appezzamento di terreno acquistato da Bonansinga ha una larghezza costante di metri venti, mentre l'appezzamento acquistato da Marchetta Giuseppe ha un fronte sulla strada di metri lineari venticinque



centimetri cinquanta. Essi appezzamenti sono stati già picchettati in loco. Si precisa però che la misurazione ed i picchettamenti sono stati effettuati dagli acquirenti, che esonerano da responsabilità i venditori.

§)-Le parti dichiarano di essere estranee e rinunziano ad iscrizione di ipoteca legale.

Le spese del presente atto restano a carico degli acquirenti per quanto di spettanza.

Attesto io notaio che i venditori mi hanno consegnato la dichiarazione di incremento valore.

POSTILLE (1) Leggi: "contenzualmente"

(2) Aggiungi: "tramite il procuratore"

(3) Leggi: "Bonansinga" (4) Leggi: "Giozgianni"

(5) Aggiungi: "le quali somme i venditori dichiarano di aver ricevuto e per la quale rinunziano col presente atto quietanza di saldo"

(6) Leggi: "C"

CONTIENE

sei postille.

E

richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto da me in parte dall'originale ed in parte scritto di mia mano in due fogli di carta dei quali occupa fasciato cinque punti in questo modo fin qui da me letto, unitamente agli allegati, si compie tutti che lo approvano e confermano.

Giuseppe Salvatore

Giuseppe Mario nel nome

Marta Marchetti  
Bonansinga  
Francesca

Giuseppe Salvatore

Giunta Barone  
Giuseppe Marchetti  
Bonanno Francesco



Filippo

Allegato "A" al n° 26698/5532

PROCURA SPECIALE



Con la presente privata scrittura il sottoscritto

=GIUNTA VITO= nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 15

~~febbraio 1932, residente a Modena, Viale Amendola n. 455,~~

insegnante; C.F.: GNT VTI 32B15 A638P;

CONFERISCE

al Signor:

=GIUNTA MARIO= nato a Messina il 2 dicembre 1942, residente

a Barcellona Pozzo di Gotto, Via De Luca

PROCURA SPECIALE

affinchè in nome, per conto ed in legale rappresentanza del conferente la procura venda a chi vorrà e per il prezzo che vorrà, una porzione di terreno, parzialmente agrumentato, sito in contrada Acquacalda di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), distinta nel Catasto Terreni al Foglio 3= particella 847 (ex 304/C) della superficie catastale di are 11 e centiare 10, pervenuto al conferente la procura con atto di divisione a ministero del Notaio Domenico D'Amico di Barcellona in data 22/08/1974 n. 111279/8579 di rep., reg.to a Barcellona il 6/9/1974 al n.1673 e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Messina il 20/9/1974 all'art. 15336.

Il nominato procuratore potrà innanzitutto meglio e più compiutamente descrivere l'immobile alienando identificandolo catastalmente, nella sua esatta consistenza





e confini, trovare l'acquirente o gli acquirenti, determinare il prezzo di vendita e riscuoterlo rilasciandone quietanza, rinunciare all'ipoteca legale, compilare denuncia IN.V.IM. e sottoscrivere l'atto o gli atti di vendita insieme a tutti i patti e le clausole che siano d'uso e del caso in tal tipo di contratti, fare qualunque dichiarazione relativamente alla legge 19/5/1975 n.151 o richiesta dalla legge 28/2/1985 n.47.

Il nominato procuratore potrà insomma compiere, al fine dalla prospettata vendita, tutto ciò che la parte conferente la procura avrebbe potuto o dovuto compiere, se presente, senza che mai allo stesso possa essere eccepita indeterminatezza o carenza di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido e sotto gli obblighi di legge, da esaurirsi in unico contesto.

*Vito Giunta*

Repertorio n. 7394 =

Certifico io sottoscritto Avv. ROLANDO RAMACCIOTTI Notaio del Distretto Notarile di Modena, con residenza in Modena, che, previa rinuncia alla assistenza dei testimoni emessa con il mio consenso, il Signor:

=GIUNTA VITO= nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 15 febbraio 1932, residente a Modena, Viale Amendola n. 455, insegnante, della cui identità personale io Notaio sono

certo, ha apposto in mia presenza la propria firma in calce


all'atto che precede a norma di legge.

Modena

*Venturo Inaggio di Giuseppe Ceccobelli*

*Tesei*

*Rolando Ceccobelli*



Allegato "B" al n° 26698/5532

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PROVINCIA MESSINA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

IL SINDACO

VISTA l'istanza del Sig. Giunta Salvatore, in atti  
con il n°14588 di prot. del 17/4/986;

VISTO il P.R.G. vigente;


VISTO l'esito dell'accertamento tecnico annotato su  
detta istanza,

C E R T I F I C A

che il terreno catastato alla particella n°304 del  
foglio di mappa n° 3 del Comune di Barcellona Pozzo  
di Gotto, è destinato parte a "Espansione urbana"  
(Zona C3) e parte ad "Aree agricole" (Zona E1) del  
Piano Regolatore Generale del Comune approvato con  
D.A. n°215 del 30/11/989. L'utilizzo di tale terreno  
è regolato dalle norme di attuazione dello strumen-  
to urbanistico. In particolare per il terreno di cui  
sopra queste recitano:

ART. 12 - Zone C (C1, C2, C3, CD1, CD2) - Espansione  
Urbana

Le zone indicate con il simbolo "C" (C1, C2, C3,  
CD1, CD2) riguardano le parti del territorio inedi-  
cato, destinate a nuovi complessi insediativi a ca-  
rattere residenziale.





I n tali zone l'attività edilizia è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionati estesi ad una intera zona o ad una parte organica di essa, giudicata tale dalla Commissione Edilizia Comunale.

Le aree libere intorno agli edifici, non impegnate da viabilità o da parcheggi, debbono essere attrezzate a giardino.

Sono ammesse le chiostrine.

In tutte le zone C, sui lati del lotto non confinanti con spazi pubblici, quando le costruzioni non sorgono in aderenza a fabbricati preesistenti, è obbligatorio il distacco minimo non inferiore a metà della altezza massima consentita e in ogni caso non inferiore a mt. 5,00.

Il distacco minimo tra edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici e di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

mt. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore

a mt. 7,00;

mt. 7,50 per lato per strade di larghezza compresa



tra mt. 7,00 e mt.15,00;  
mt.10,00 per lato per strade di larghezza superiore  
a mt.15,00.

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi, di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazione con previsioni planovolumetriche.-

#### ART. 15 - Zone C3

Nelle zone indicate con il simbolo C3 è consentita l'edificazione per uso residenziale con le seguenti altre prescrizioni, oltre quelle dell'art.12:

15.1 - l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 1,20 mc/mq.;

15.2 - il numero dei piani non può essere superiore a tre;

15.3 - l'altezza massima consentita è di mt.11,00;

15.4 - sono ammessi i corpi accessori di cui all'art. 4 precedente, in misura del 5% del volume massimo realizzabile;

15.5 - l'indice di copertura non può essere superiore a 0,25.-

#### ART. 28 - Zone E1 - Aree agricole

Le parti del territorio individuate con il simbolo E1 sono destinate fondamentalmente ad uso agricolo.  
In tali zone è ammessa la costruzione di case iso-



late d'abitazione con indice di fabbricabilità fon  
diaria non superiore a 0,03 mc/mq.-

L'altezza massima consentita è di mt.7,50; il nume  
ro dei piani non può essere superiore a due.

Vi sono ammesse inoltre costruzioni di esclusivo  
carattere agricolo, come stalle, fienili, silos, rico  
veri, impianti per la conservazione, la trasformatio  
ne e il commercio dei prodotti agricoli, in relazione  
ai fabbisogni delle singole aziende.-

Sono ammesse infine attrezzature sociali pubbliche,  
in relazione alle esigenze della popolazione rurale  
accentrata in nuclei o sparsa.-

E' prescritto per ogni tipo di costruzione il di  
stacco minimo obbligatorio dai confini di mt.7,50.-

Si rilascia il presente a richiesta dell'interes  
sato per gli ai sensi, per gli effetti e gli usi di  
cui all'art.18 della legge 28/2/1985, n°47.-

Barcellona P.G., 30 APR. 1986



SINDACO

Giunta Provinciale  
Provincia di Barcellona  
Barcellona P.G.

Allegato "C" al n° 26698/5532

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

- PROVINCIA DI MESSINA -

UFFICIO TECNICO COMUNALE

I L S I N D A C O

VISTA l'istanza del Sig. Giunta Vito, in atti con il  
n°17949 di Prot. dell'8/5/986;

VISTO il P.R.G. vigente;

VISTO l'esito dell'accertamento tecnico annotato su  
detta istanza,


C E R T I F I C A

che il terreno catastato alla particella n°847 del  
foglio di mappa n°3 del Comune di Barcellona Pozzo  
di Gotto, è destinato parte ad "Espansione urbanistica"  
(zone C3) e parte ad "Aree agricole" (zona E1) del Piano  
Regolatore Generale del Comune approvato con D.A. n°215  
del 30/11/1979. L'utilizzo di tale terreno è regolato dalle  
norme di attuazione dello strumento urbanistico. In particolare  
per il terreno di cui sopra, queste recitano:

ART. 12 - Zone C (C1, C2, C3, CD1, CD2) - Espansione  
urbana.

Le zone indicate con simbolo "C" (C1, C2, C3, CD1, CD2) riguardano le parti del territorio inedificate, destinate a nuovi complessi insediativi a carattere residenziale.





In tali zone l'attività edilizia è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati o di piani di lottizzazione convenzionati estesi ad una intera zona o ad una parte organica di essa, giudicata tale dalla Commissione edilizia comunale.

Le aree libere intorno agli edifici, non impegnate da viabilità o da parcheggi, debbono essere attrezzate a giardino.

Sono ammesse le chiostrine.

In tutte le zone C, sui lati del lotto non confinanti con spazi pubblici, quando le costruzioni non sorgono in aderenza a fabbricati preesistenti, è obbligatorio il distacco minimo non inferiore a metà dell'altezza massima consentita e in ogni caso non inferiore a mt. 5,00.

Il distacco minimo tra edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici e di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

mt. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore a mt. 7,00;

mt. 7,50 per lato per strade di larghezza compresa tra mt. 7,00 e mt. 15,00;

mt.10,00 per lato per strade di larghezza superiore

a mt.15,00.=

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazione con previsioni planometriche.-

#### ART. 15 - Zone C3

Nella zone indicate con il simbolo C3 è consentita l'edificazione per uso residenziale con le seguenti altre prescrizioni, oltre quelle dell'art.12:

15.1 - l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 1,20 mc/mq.

15.2 - il numero dei piani non può essere superiore a tre;

15.3 - l'altezza massima consentita è di mt.11,00;

15.4 - Sono ammessi i corpi accessori di cui all'art. 4 precedente, in misura del 5% del volume massimo realizzabile;

15.5 - l'indice di copertura non può essere superiore a 0,25.-

#### ART. 28 - Zone E1 - Aree agricole

Le parti del territorio individuate con il simbolo E1 sono destinate fondamentalmente ad uso agricolo.

In tali zone è ammessa la costruzione di case isolate d'abitazione con indice di fabbricabilità fon-



1947-1948

*[Handwritten signature]*

Lucinda Caruolo

Sono ammesse, infine, attrezzature sociali pubbliche, in relazione alle esigenze della popolazione rurale accentrata in nuclei o sparsa.

E' prescritto per ogni tipo di costruzione il distacco minimo obbligatorio dai confini di mt. 7,50.-


Si rilascia il presente a richiesta dell'inter-  
sato, ai sensi, per gli effetti e gli usi di cui,  
all'art. 18 della legge 28/2/1985, n°47.

Barcelona P.G., 11 de 27 MAG. 1986

Barcelona P.G. 1168

27 MAG. 1986

LESLIE SINDACO



8-10-67. T-1000.

Composta da N. Dionotto Rapicci

**è conforme all'originale, che si rilascia per uso**

## Squaric Test

**Barcelona P.G.**

21 luglio 1956



John J.

Giunta Sabotat  
Giunta Hare und mare  
Verelle Wandhaxe  
Bomaringe Francesca

PART. 848 - MAREHETTA CARMELO - MAREHETTA MAURIZIO SEBASTIANO  
MAREHETTA GIUSEPPE USUFRUTTUARIO  
ITALIANO LILIANA MIA USUFRUTTUARIA

Repertorio n° 29854

Raccolta n° 6213

COMPRAVENDITA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Milleenovecentoottantasette.

Registrato a Barcellona

il 24 AGO. 1987

al n. 226 Mod. I- Vol.

esatto L.

Il giorno tredici di questo mese di Agosto

In Barcellona Pozzo di Gotto nello studio del Notaio IL NOTAIO

Felice Spinella in Via Roma, n° 150.

Avanti me Dottor ANTONINO FAZIO, coadiutore del Dottor

FELICE SPINELLA, notaio in Barcellona Pozzo di Gotto

ed iscritto nel Rucio dei Notai del Collegio Notarile

dei Distretti Riuniti di Messina, Patti e Mistretta,

tale nominato con provvedimento del Presidente del

Consiglio Notarile dei suddetti Distretti in data

24 luglio 1987,

[ TRASCritto

a MESSINA

il 9 Settembre 1987

Reg. gen. d'ord. vol. n. 29122

Reg. Part. N. 19081

Esatto L.

SONO PRESENTI

1) i signori: GIUNTA CARMELO, pensionato, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 16 giugno 1909 <sup>(4)</sup> ivi

residente in Via Garibaldi 828, il quale dichiara

di essere vedovo e che il suo codice fiscale è:

" GNT CML 09H16 A638X ".


- GIUNTA CARMELO, Ufficiale E.I., nato a Barcellona

Pozzo di Gotto il 15 agosto 1930 e residente in

Verona Via Carlo Ederle 40, il quale dichiara di

trovarsi in: regime di comunione legale,

e che il suo codice fiscale è: " GNT CML 30M15 A6 38T ".





2)- coniugi: MARCHETTA GIUSEPPE, imprenditore, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 7 ottobre 1933 ed <sup>(2)</sup>ITALIANA LILIANA MARIA, insegnante, nata a Patti il dì 8 gennaio 1939, entrambi residenti in Barcellona Pozzo di Gotto Via San Vito n.6, i quali, dichiarano di trovarsi in regime di separazione dei beni e che i loro codici fiscali sono: " MRC GPP 33R07 A638G - TLN LNM 39A48 G377J ".

i di loro figli germani: MARCHETTA CARMELO, studente nato il 26 agosto 1966 e MARCHETTA MAURIZIO SEBASTIANO, studente, nato il 20 Maggio 1969, entrambi nati in Barcellona Pozzo di Gotto ed ivi residenti in Via San Vito n.6, i quali dichiarano di essere celibi e che i loro codici fiscali sono: " MRC CML 66M26 A638I MRC MZS 69E20 A638K ".-

Io notaio sono certo dell'identità personale dei componenti i quali, avendone i requisiti di legge, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, dichiarano di rinunciare alla assistenza di testimoni a quest'atto con il quale:

I signori Giunta Carmelo (classe 1909) ed il di lui figlio Giunta Carmelo (classe 1930) ciascuno per i propri diritti ma rispondendone in solido, con ogni garanzia di legge, dichiarano di vendere, come vendono ai coniugi MARCHETTA GIUSEPPE ed ITALIANO LILIANA

MARIA per l'usufrutto, ed ai di loro figli germani

MARCHETTA CARMELO e MARCHETTA MAURIZIO SEBASTIANO


indivisamente in parti eguali per la nuda proprietà

i quali, tutti in compra, accettano:

- Fondo in Contrada Acquacalda del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, esteso catastalmente are tredici confinante con: da tre lati con Marchetta Giuseppe odierno <sup>(3)</sup> coacquirente, strada Via Pubblica Acquacalda e con Di Bella Giuseppe, salvo se altri.

Ne! N.C.T. di Barcellona Pozzo di Gotto si individua alla Partita 32180, foglio 3, particella 848, vigneto di are 13,00 redditi £. 273,00 e £. 32,50 in ditta esatta ai venditori.

Ai fini e per gli effetti dell'art.18 legge 28 febbraio 1985 n.47, la parte alienante mi consegna il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno in oggetto, rilasciato dal Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in data 27 marzo 1987; il quale previa lettura da me notaio datane alle parti e vidimato a sensi di legge, al presente atto si allega sotto la lettera " A ". Dichiaro altresì che dalla del rilascio del detto certificato non sono intervenute modificazione degli strumenti urbanistici; garantisce inoltre che non le è stata notificata alcuna ordinanza del Sindaco che abbia accertata l'effettuazione di



**lottizzazione a scopo edificatorio non autorizzata.**

I venditori dichiarano che quanto venduto faceva parte  
del fondo di proprietà di Rizzo Antonia, madre e moglie  
dei venditori, deceduta in Barcellona il 15 ottobre  
1971, denuncia n. 22, Vol. 116 presentata a Barcellona.

E, quindi venne assegnata per come oggi venduto con l'usufrutto uxorio a favore di Giunta Carmelo(1909) e per la proprietà a Giunta Carmelo(1930) con atto di divisione ai rogiti del Notaio Domenico D'Amico del 22 agosto 1974 registrato al n. 1673.

La superiore vendita avviene a corpo per il prezzo  
convenuto di lire trecentocinquemilioni (L. 350.000.000),  
la quale somma dichiarano i venditori di aver già  
ricevuto e per la quale con la firma del presente  
atto rilasciano ampia ed estintiva quietanza di sal

Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità  
restano a carico dei venditori.

I venditori garentiscono la piena ed esclusiva proprietà di quanto oggi compravenduto e la libertà dello stesso da ipoteche e da diritti pregiudizievoli, servitù, e da colonie e rapporti agrari in genere.

Le parti dichiarano di essere estranee e di rinunciare ad ogni iscrizione di ipoteca legale.

Le parti dichiarano di aver esonerato me notaio dal  
l'eseguire visure alla Conservatoria dei Registri



Immobiliari ed al Catasto.

Attesto io Notaio che i venditori mi hanno consegnato  
la dichiarazione di incremento valore.\*

Le parti si danno atto che la parte acquirente trovasi  
in possesso del fondo compravenduto da diverso tempo.

POSTILLE:

(1) leggi: "ed"

(2) leggi: "ITALIANO LILIANA MARIA"

(3) leggi: "coacquirente"

(4) leggi: "n° 22"; (5) Aggiungi: "ed esonerano gli acquiren-  
ti in merito alla ripartizione interna di essa somma."

CONTIENE

cinque postille.

richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto da me in parte stabilito  
scritto ed in parte scritto a mano su due fogli di carta  
dei quali occupa facciate quattro e peranto in questa  
perita fin qui da me letto, unitamente all'allegato,  
si compresenti ed lo approvano e confermano.

*Giuseppe Giunto Carmelo*

*Anna Hayduk*

*Stefano Libero Neri*

*Concetta Merello*

*Ubaldo Marino Sebastiano*

*Dr. Antonio Revo, coadiutore*



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

- PROVINCIA DI MESSINA -

UFFICIO TECNICO COMUNALE

I L S I N D A C O

VISTA l'istanza del Sig. Giunta Carmelo, in atti con  
il n°09868 di prot. del 13/03/98;

VISTO il P.R.G. vigente;

VISTO l'esito dell'accertamento tecnico annotato su  
detta istanza,


C E R T I F I C A

che il terreno catastato alla particella n°848 del  
foglio di mappa n° 3 del Comune di Barcellona Pozzo  
di Gotto, è destinato ad "Espansione urbana" (zona  
C3) del Piano Regolatore Generale del Comune appro-  
vato con D.A. n°215 del 30/11/1979. L'utilizzo di ta-  
le terreno è regolato dalle norme di attuazione dello  
strumento urbanistico. In particolare per il terreno  
di cui sopra, queste recitano:

ART.12 - Zone C (C1,C2,C3,CD1,CD2) Espansione urbana

Le zone indicate con simbolo "C" (C1,C2,C3,CD1,CD2),  
riguardano le parti del territorio inedificato, de-  
stinate a nuovi complessi insediativi a carattere  
residenziale.

In tali zone l'attività edilizia è subordinata alla  
preventiva approvazione di piani particolareggiati





o di piani di lottizzazione convenzionati estesi ad una intera zona o ad una parte organica di essa, giu-  
dicata tale dalla Commissione edilizia comunale.-

Le aree libere intorno agli edifici, non impegnate da viabilità o da parcheggi, debbono essere attrezzate a giardino.

Sono ammesse le chiostrine.

In tutte le zone C, sui lati del lotto non confinanti con spazi pubblici, quando le costruzioni non sorgono in aderenza a fabbricati preesistenti, è obbligatorie il distacco minimo non inferiore a metà dell'altezza massima consentita e in ogni caso non inferiore a mt.5,00.=

Il distacco minimo tra edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici e di insediamenti) debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

mt. 5,00 per lato per strade di larghezza inferiore

a mt.7,00;

mt. 7,00 per lato per strade di larghezza compresa tra

mt.7,00 e mt.15,00;

mt.10,00 per lato per strade di larghezza superiore

a mt.15,00.=

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazione con previsioni planovolumetriche.

ART. 15 - Zone C3

Nelle zone indicate con il simbolo C3 è consentita l'edificazione per uso residenziale con le seguenti altre prescrizioni, oltre quelle dell'art.12:

15.1 - l'indice di fabbricabilità fondiaria non può superare 1,20 mc/mq.;

15.2 - il numero dei piani non può essere superiore a tre;

15.3 - l'altezza massima consentita è di mt.11,00;

15.4 - sono ammessi i corpi accessori di cui all'art. 4 precedente, in misura del 5% del volume massimo realizzabile;

15.5 - l'indice di copertura non può essere superiore a 0,25.=

Si rilascia il presente a richiesta dell'interessato ai sensi, per gli effetti e gli usi di cui all'art.18 della legge 28/02/985, n°47.=

Barcellona P.G., 11

27 MAR. 1987



SINDACO

*Giunta Comunale*

*[Signature]*

Walter Mancini  
Roberto Livio Renzi  
Eunio Mancini  
Maurizio Mancini Sebastiano  
Di Antonio Baggio, coordinatore

La presente copia, composta da N. otto fascicoli  
è conforme all'originale, che si rilascia per uso  
Spazio 10m

BARCELONA P. G. 02 OTT 1987



*[Handwritten signature]*



Part. 1730 - MARCHETTA GIUSEPPE  
BARRESI ROSA  
BARRESI CARMELINO

Repertorio numero 39093/7350

COMPRAVENDITE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilatrecento.

Il giorno quattordici del mese di Maggio.

In Barcellona Pozzo di Gotto nel mio studio di Via Roma  
n.221.

Avanti me dott. Sebastiano Biondo, notaio in Barcellona Pozzo  
di Gotto ed iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti  
Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e  
Mistretta,

SONO PRESENTI

da una parte:

1) - Molino Antonello, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME)  
il 30 giugno 1975 ed ivi residente in via Stretto Margi n.27,  
codice fiscale MLN NNL 75H30 A638R, il quale dichiara di  
essere coniugato in separazione dei beni;

e dall'altra parte:

2) - Marchetta Giuseppe, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il  
7 ottobre 1933 ed ivi residente in via San Vito n.6, codice  
fiscale MRC GPP 33R07 A638G, il quale dichiara di essere  
coniugato in separazione dei beni;

3) - Barresi Carmelino nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 25  
aprile 1968 ed ivi residente in via Sant'Andrea n.309, codice  
fiscale BRR CML 68D25 A638I, il quale dichiara di essere di



REGISTRATO

All'Agenzia delle Entrate  
di Barcellona P.G.

23 05 2013

N. 138

TRASCRITTO

All'Agenzia del Territorio  
di Messina

24 05 2013

nn. 1330P- 10383

stato civile libero;

4)- Barresi Rosa nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 7 febbraio 1964, ed ivi residente via Sant'Andrea n.215, codice fiscale BRR RSO 64B47 A638P, la quale dichiara di essere coniugata in comunione dei beni;

5)- Alfano Maurizio nato a Barcellona Pozzo di Gotto l'11 Marzo 1964 ed ivi residente in Via Kennedy n.133, codice fiscale LFN MRZ 64C11 A638G, il quale dichiara di essere coniugato in separazione dei beni.

Io Notaio sono certo della identità personale dei comparenti, i quali mi richiedono di ricevere quest'atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

#### PRIMA^ VENDITA

Il signor Molino Antonello con ogni garanzia di legge, dichiara di vendere, come in effetti vende, ai signori Marchetta Giuseppe, Barresi Carmelino e Barresi Rosa, che dichiarano di accettare ed acquistare, in ragione di metà indivisa (1/2) Marchetta Giuseppe, ed in ragione della restante metà indivisa (1/2) i germani Barresi Carmelino e Barresi Rosa (questi ultimi per un quarto ciascuno), il seguente immobile:

- tutto ed intero il piccolo appezzamento di terreno sito in Barcellona Pozzo di Gotto, alla via Acquacalda, ricadente interamente in zona C.1.3 del P.R.G. (zona di espansione residenziale di margine urbano e delle frazioni, di

progetto), della superficie catastale di centiare cinquantotto (are 00,58), confinante con la particella 303 di proprietà comune di Bambaci Grazia e degli eredi Barresi Francesco, con le particelle 1317 e 1318 di proprietà di Marchetta Giuseppe, con la particella 848 di proprietà dei germani Marchetta Carmelo e Marchetta Maurizio Sebastiano ed altresì con la particella 1729 che sarà appresso acquistata col presente atto da Alfano Maurizio.

Dichiarano le parti che detto appezzamento di terreno è delimitato sui luoghi con picchetti ed ha una estensione reale di circa mq 26 (ventisei).

In catasto si individua al foglio 3 particella 1730, vigneto 1, are 00,58, redditi euro 0,93 ed euro 0,31, in ditta esatta, la quale particella deriva dalla particella 308 in forza del tipo di frazionamento n.93052 del 22.04.2013, debitamente approvato ed inserito negli atti catastali.

La vendita procede a corpo e non a misura per il prezzo convenuto di euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero).

Le parti contraenti ai sensi del D.L. n.223/2006, convertito in legge n.248/2006 dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, previo richiamo ai sensi del D.P.R. n.445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali cui vanno incontro in caso di dichiarazioni false e reticenti, e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o

mendace indicazione dei dati:

a)- che il corrispettivo della vendita risulta pagato come segue:

- euro 750,00 con assegno bancario non trasferibile n.0854279661 - 01, tratto in data 10.05.2013 sul banco Monte dei Paschi di Siena, filiale di Barcellona Pozzo di Gotto, intestato a Molino Antonello, andato a buon fine, come lo stesso riconosce;

- euro 750,00 in data odierna, con assegno bancario non trasferibile n.7603284512 - 05, a firma Marchetta Giuseppe, tratto sul Banco Unicredit Spa, filiale di Barcellona P.G., intestato a Molino Antonello, che se lo riceve e rilascia ampia ed estintiva quietanza di saldo, salvo buon fine;

b) - che il presente contratto è stato concluso senza l'opera di mediazione di un agente immobiliare o di una agenzia immobiliare e che nessun compenso è stato pagato a titolo di mediazione.

#### SECONDA^ VENDITA

Pure con quest'atto il signor Molino Antonello, con ogni garanzia di legge, dichiara di vendere, come in effetti vende, al signor Alfano Maurizio che dichiara di accettare ed acquistare il seguente immobile:

- tutto ed intero il piccolo appezzamento di terreno sito in Barcellona Pozzo di Gotto, alla via Acquacalda, ricadente interamente in zona E.1 del P.R.G. (zona agricola produttiva)

della superficie catastale di are una e centiare quarantacinque (are 01,45), e della superficie reale di metri quadrati ottantacinque (mq.85,00), confinante con la particella 310, già di proprietà di Alfano Maurizio, con la particella 1317 di proprietà di Marchetta Giuseppe, con la particella 309 di Aliquò, con la particella 434 di Aliquò ed altresì con la particella 1730 acquistata col presente atto da Marchetta Giuseppe e Barresi Carmelino e Barresi Rosa, salvo più esatti e recenti confini.

In catasto si individua al foglio 3 particella 1729, vigneto 1, are 01,45, redditi euro 2,32 ed euro 0,79, in ditta esatta, la quale particella deriva dalla particella 308 in forza del citato tipo di frazionamento n.93052 del 22.04.2013, debitamente approvato ed inserito negli atti catastali.

La vendita procede a corpo e non a misura per il prezzo convenuto di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Le parti contraenti ai sensi del D.L. n.223/2006, convertito in legge n.248/2006 dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà, previo richiamo ai sensi del D.P.R. n.445/2000, e consapevoli delle responsabilità penali cui vanno incontro in caso di dichiarazioni false e reticenti, e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati:

a)- che il corrispettivo della vendita risulta pagato prima

ed all'infuori di quest'atto, per cui il venditore rilascia al compratore, ampia ed estintiva quietanza di saldo;

b) - che il presente contratto è stato concluso senza l'opera di mediazione di un agente immobiliare o di una agenzia immobiliare e che nessun compenso è stato pagato a titolo di mediazione.

#### DISPOSIZIONI COMUNI

Dichiara il venditore che quanto compravenduto a lui pervenne per successione testamentaria del signor Giorgianni Domenico deceduto a Barcellona Pozzo di Gotto il 29.09.2004, denuncia di successione n.427 vol.33, reg.ta a Barcellona Pozzo di Gotto il 13.10.2005, giusta testamento olografo pubblicato con verbale del notaio Amato del 9.11.2004, reg.to a Barcellona P.G. il 18.11.2004.

Dichiara e garantisce il venditore che quanto oggi venduto resta trasferito nello stato materiale e giuridico in cui si trova e come pervenuto e posseduto, con tutti i diritti inerenti, annessi, connessi, dipendenze e pertinenze, franco e libero da ipoteche, sequestri, pignoramenti, tasse ed imposte arretrate, da diritti di prelazione agraria, e diritti pregiudizievoli in genere, libero e sgombrato da persone e cose, con la piena proprietà, disponibilità e possesso da oggi con quest'atto per tutte le conseguenze utili ed onerose.

Resta convenuto che, per quanto riguarda il terreno agricolo



venduto al signor Alfano Maurizio, lo stesso solleva da responsabilità il venditore per il caso dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei confinanti aventi titolo.

Dichiara il venditore che i terreni oggi compravenduti sono soggetti a servitù di passaggio, a favore di tutti i fondi confinanti, su una striscia di terreno della larghezza di metri uno a confine con il muro Marchetta da un lato, e a confine con i terreni Barresi, Alfano ed Aliquò dall'altro lato.

Dichiara e garantisce il venditore che i suddescritti appezzamenti di terreno presentano tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto l'8.5.2013 protocollo n.22498 del 30.04.2013, che, in originale, al presente atto si allega sotto la lettera "A" per formarne parte integrante; dichiara pure che dalla data del rilascio e fino ad oggi non sono intervenute variazioni degli strumenti urbanistici riguardanti tali terreni, e che a carico dei terreni medesimi non risulta trascritta alcuna ordinanza del Sindaco accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata e che non sono stati percorsi da incendio.

Le parti dichiarano di essere estranee e di rinunciare ad iscrizioni d'ufficio.

Le spese dei presenti atti e dipendenti restano, pro quota, a

carico dei compratori.

Le parti dichiarano di essere a conoscenza dell'allegato e dispensano me Notaio dalla lettura del medesimo.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto da me in parte dattiloscritto ed in parte scritto di mio pugno su due fogli di carta dei quali occupa facciate sette e quanto in questa ottava fin qui.

Da me letto ai comparenti che lo approvano, confermano e sottoscrivono alle ore venti.

F.ti          Antonello          Molino, Giuseppe          Marchetta, Barresi

Carmelino, Barresi          Rosa, Maurizio          Alfano, Sebastiano          Biondo

Notaio.



V  
de  
-V  
n.  
20  
-V  
vi  
-F  
8:  
at  
G  
-V  
-V

-C  
E  
pi

P  
U  
P  
L  
S

L  
a  
G



Allegato A al n° 39093/7350



# COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

(Provincia di Messina)

SETTORE VI° - Servizio Pianificazione Territoriale e Strumenti Urbanistici

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

**VISTA** l'istanza del Sig. **SANTI ARAGONA** assunta agli atti di questo Comune al prot. n°22498 del 30/04/2013 che richiede : foglio 3 partt. 1729-1730

**-VISTO** il Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio del Comune approvato con D.D. n. 106 del 08/02/2007 emesso dall'Assessorato Territorio e Ambiente pubblicato nella G.U.R.S. n° 20 del 27/04/07 parte 1°.

**-VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale del 20-05-1999, n.179 al punto 5, in merito ai vincoli conformativi ed espropriativi del P.R.G.;

**-PRESO ATTO** che l' "Attuazione delle attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico", di cui all'art. 85 delle Norme di Attuazione del PRG, prevede anche l'intervento diretto del privato per la realizzazione di attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico, come specificato dal progettista del PRG Prof. Giuseppe Gangemi con nota prot. 25395 del 30-04-2012.

**-VISTI** gli elaborati del PRG.-

**-VISTA** la D.D. n.637/2012 R.G. n.1876/2012 di delega.alla firma.- -

## SI CERTIFICA

**-CHE** i terreni siti nel Comune di Barcellona P.G., nel "Piano Regolatore Generale e Regolamento Edilizio" approvato con D.D. n.106 del 08.02.2007 e pubblicato nella G.U.R.S.n°20 del 27/04/2007 parte.1°, ed individuati nel catasto come segue, hanno la seguente destinazione urbanistica:

### FOGLIO 3

**PART.N. 1730 : ZONA C.1.3 ( ART. 123 ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DI MARGINE URBANO E DELLE FRAZIONI, DI PROGETTO )**

**PART.N. 1729 : ZONA E1 ( ART. 56 ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA )**

**L'UTILIZZO DI TALE TERRENO È REGOLATO DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO DI CUI SOPRA; QUESTE RECITANO:**

### ART. 56

#### E.1 – ZONA AGRICOLA PRODUTTIVA

La zona "E.1" riguarda le aree del territorio comunale prevalentemente interessate dalle attività agricole e/o connesse all'agricoltura.

Gli interventi consentiti sono i seguenti:

1. costruzioni a servizio dell'agricoltura, abitazioni, fabbricati rurali, stalle, silos, serbatoi, idrici, ricoveri per macchine agricole ecc.; sono consentiti i locali per ricovero animali al servizio diretto del fondo agricolo;
2. costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici o dirette ad utilizzare risorse naturali (ivi comprese le attività estrattive di cava), nonché tutti gli impianti e manufatti di cui all'art. 22 della L.R. 71/78 e succ. mod. e int.;

- per allevamento di animali di una certa consistenza, non a servizio del fondo agricolo ma costituenti attività produttiva autonoma. Agli effetti delle norme edilizie che li disciplinano, gli allevamenti si distinguono nelle seguenti categorie: a) bovini, equini, ovini; b) suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia, eventuali altre specie;
4. attività di agriturismo, secondo le norme vigenti in materia, e di turismo rurale, nonché piccole strutture sportive all'aperto con relativi servizi;
  5. utilizzazioni dei fondi per l'impianto di Parchi: urbani e /o sub-urbani, territoriali, di valorizzazione di specifiche risorse (agricoltura biologica, colture specialistiche, florovivaismo, produzioni agricole tipiche, etno- antropologiche ecc.).

Le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di interventi edilizi diretti.

Gli interventi edilizi consentiti sono i seguenti:

- a) manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia così come definita dall'art. 20 della L.R. 71/78 nel rispetto della volumetria esistente;
- b) ampliamento, sopraelevazione, nuova edificazione, demolizione e ricostruzione nel rispetto delle prescrizioni che seguono.

Le costruzioni destinate ad usi residenziali di cui al punto 1) devono rispettare i seguenti parametri:

- indice massimo di fabbricabilità fondiaria (If): 0,03 m<sup>3</sup>/metro quadro;
- altezza massima degli edifici: metri 4,50 e non più di una elevazione fuori terra,
- esclusi i vani cantinati e/o semicantinati;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00.

Si applicano inoltre le norme di cui all'art. 2 della L.R. 71/78 e successive modifiche ed integrazioni sull'agriturismo e le norme di cui all'art. 12 della L.R. 40/95 che prevedono la demolizione e ricostruzione dei fabbricati nei limiti della cubatura e della destinazione d'uso esistenti e nel rispetto degli elementi tipologici e formali della tradizione costruttiva locale.

Le costruzioni destinate allo svolgimento delle altre attività indicate ai punti 1) e 2) devono rispettare i seguenti parametri:

- rapporto di copertura: 1/10 della superficie fondiaria;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima tra fabbricati: metri 20,00;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/m<sup>3</sup> di superficie fondiaria;
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100m<sup>3</sup>.

Per gli allevamenti di animali di cui al punto 3), a seconda del genere di animali allevati si applicano i seguenti parametri:

per allevamento di bovini, equini e ovini:

- superficie minima di intervento: 5.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadro;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 15,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/m<sup>3</sup> di superficie fondiaria (Sf);
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100m<sup>3</sup>;

per allevamenti di suini, polli ed animali cunicoli e da pelliccia ed eventuali altre specie diverse dalle precedenti:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- indice di utilizzazione fondiaria: 0,05 metri quadri/metro quadro;
- altezza massima: in relazione alle esigenze;
- distanza minima dai confini: metri 30,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 0,05 metri quadri/m<sup>3</sup> di superficie fondiaria (Sf);
- parcheggi inerenti alle costruzioni: 10,00 metri quadri/100m<sup>3</sup>.



Per tutte le costruzioni di cui ai punti 2) e 3) non sono consentiti scarichi in fognature o in corsi d'acqua senza preventiva depurazione e, comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'Ufficio Sanitario in relazione alla composizione chimica e organica delle acque reflue. La distanza dagli insediamenti abitativi previsti dal P.R.G. non deve essere inferiore a metri 1.000, e comunque non inferiore a metri 500 dagli edifici abitativi più vicini.

In zona "E.1" è consentita la realizzazione di piccole strutture sportive all'aperto quali piscine, campi da gioco, fino ad una superficie massima di 2.000 metri quadri. A servizio di tali attività è consentita la costruzione di piccoli edifici di servizio quali spogliatoi, uffici, magazzini e depositi.

La costruzione di tali fabbricati è ammessa nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie massima consentita: metri quadri 30,00;
- altezza massima: metri 3,50;
- distanza minima dai confini: metri 10,00;
- distanza minima dai cigli stradali: non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Possono essere realizzate aree di sosta opportunamente attrezzate per lo svago ed il tempo libero.

L'utilizzazione dei fondi per l'impianto di Parchi di cui al precedente punto 5) può avvenire su progetto unitario e nel rispetto dei seguenti parametri:

- superficie minima di intervento: 10.000 metri quadri;
- parcheggi di urbanizzazione primaria: 1,00 metro quadro/50 metri quadri della superficie di intervento.

L'autorizzazione per le costruzioni ammesse (ritrovi, ristoranti, sale trattenimenti, impianti per il tempo libero, il gioco e lo sport e servizi connessi) è subordinata all'approvazione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale di autorizzazione all'impianto del Parco sull'area interessata, e nel rispetto dei seguenti parametri:

- indice di utilizzazione fondiaria: 0,10 metri quadri/metro quadro;
- altezza massima: metri 8,00 e per non più di due elevazioni fuori terra;
- parcheggi inerenti alle costruzioni di servizio al parco: 10,00 metri quadri/100 m<sup>3</sup>;
- rapporto massimo di copertura: 5%.

Per le attività di agriturismo e di turismo rurale, oltre alle norme di cui al precedente art. 34, è consentita la realizzazione di aree attrezzate per la ricettività e la sosta all'aperto con i relativi servizi di ospitalità e di modeste attività commerciali ad esse connesse nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 75.

In tutte le zone e sottozone di cui al presente Capo nelle quali è consentita la nuova edificazione, è obbligatorio l'asservimento alla volumetria di particelle di terreno contigue e/o confinanti, e comunque che ricadono dentro un raggio di metri 200 dalla particella dove sarà realizzato l'immobile all'interno della medesima sottozona.

## **ART. 123**

### **C.1.3 – ZONA DI ESPANSIONE RESIDENZIALE DI MARGINE URBANO E DELLE FRAZIONI, DI PROGETTO (12,23 ha)**

La zona "C.1.3" comprende aree di edilizia residenziale di espansione e di margine urbano e delle frazioni a bassa densità con tipologia "a case isolate".

Nella zona "C.1.3" le previsioni del P.R.G. si attuano a mezzo di Piani di Lottizzazioni (P.di L.) convenzionata con una superficie massima di intervento pari a metri quadri 10.000 e comunque secondo le norme del Titolo VII – Capo I e Capo II del Regolamento Edilizio nonché dal precedente art. 12 di queste N.T.A.

Le destinazioni d'uso ammesse sono esclusivamente quelle residenziali.

Nell'ambito del "P.di L." l'edificazione avverrà nel rispetto dei seguenti parametri:

- lotto minimo: metri quadri 600, con limite di accorpamento massimo di n° due lotti, sempre con tipologia a casa isolata.
- indice di fabbricabilità territoriale (It) 0,75 m<sup>3</sup>/ metro quadro;
- rapporto di copertura massimo (Rc): 1/3 del lotto di pertinenza;
- altezza massima : metri 7,5 e due elevazioni fuori terra;
- distanza minima dai confini e dagli allineamenti stradali: metri 5,00.

Il progetto di "P.di L." dovrà prevedere la sistemazione a verde delle aree libere con la specificazione delle essenze arboree ed arbustive da impiantare e/o da mantenere nonché delle tipologie di recinzione e/o di cortine a verde da adottare.

Per gli edifici esistenti gli interventi consentiti sono i seguenti:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- ristrutturazione edilizia così come definita dall'art. 20 della L.R. 71/78 nel rispetto della volumetria esistente.


Nel caso in cui l'intervento edilizio è finalizzato alla realizzazione di attrezzatura alberghiera l'indice di fabbricabilità territoriale è pari a 1,5 m<sup>3</sup> / metro quadro con altezza massima di 11,00 metri. E' consentito l'accorpamento di più lotti. Il rilascio della Concessione Edilizia è subordinato alla trascrizione del vincolo di destinazione d'uso ventennale alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

In data 04/12/09 con D.D.G. N° 8470 dell' Assessorato dei Beni Culturali e Ambientali della Pubblica Istruzione è stato adottato ai sensi del D.lgs 42/04 e regolamento 1357/40, il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9, pubblicato all'albo pretorio di questo Comune del 19/01/010 al 19/04/010, le cui direttive e prescrizioni prevalgono immediatamente sulle prescrizioni e le previsioni degli strumenti urbanistici e sui piani di settore;


Si rilascia il presente redatto su quattro fogli a richiesta dell'interessato ai sensi per gli effetti e gli usi di cui all'art.18 della legge 28.02.1985 n.47.

Barcellona P.G. il **08 MAG. 2013**

il Capo Servizio  
(Arch. Giuseppe Perdichizzi)



il Dirigente VI Settore  
(delegato Arch. Giuseppe Perdichizzi)







Comune: BARCELONA POZZO GOTTO

Dimensione cornice: 534.000 x 210.000 metri

Prot. n. 1156552/2015



Ministero dell'Economia  
e delle Finanze  
CARICA DA BOLLO  
€1,81  
UNO/81  
Dati del contribuente  
07/05/2013-10541929  
78EC76D66D1356E6  
01120386565090  
12 038656 509 0



S

Use brevity



*Alfred R.*

PART 303

BAMBACI GRAZIA

BARRESI ROSA

BARRESI CARMELINO

Registrato a Milazzo

il 26 Aprile 1988

al n. 505 Mod. 1° Vol.

esatte L.

N. 16534 del Repertorio - N. 3656 della Raccolta

NOTAIO

## VENDITA

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantotto == , il giorno quattordici

del mese di aprile , in Milazzo, nello studio del notaio

Esterina Calderone sito in Via Umberto I n.36.

Avanti a me dottor Antonio Cutrupia, Notaio in Milazzo, Vol.

scritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti Riuniti

di Messina, Patti e Mistretta.

SONO PRESENTI i signori

- DI BELLA GIUSEPPE, nato a Milazzo il giorno 3 giugno 1923,

residente a Milazzo Via Umberto I° n.36, commercialista, codi

ce fiscale DBL GPP 23H03 F206P;

- DI BELLA LETTERIO, nato a Milazzo il giorno 4 marzo 1936,

residente a Milazzo Via Migliavacca, commerciante, codice fi

scale DBL LTR 36C04 F206C;

- DI BELLA ANTONINO, nato a Milazzo il giorno 28 ottobre

1937, residente a Milazzo Via Del Sole Palazzo Ryolo, impiega

to, codice fiscale DBL NNN 37R28 F206W;

- BARRESI FRANCESCO, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il gior

no 10 gennaio 1929, residente a Barcellona Pozzo di Gotto Via

S. Andrea n.217, bracciante agricolo, codice fiscale BRR FNC

29A10 A63BC e

- BAMBACI GRAZIA, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il giorno

18 aprile 1945, residente a Barcellona Pozzo di Gotto Via S.



TRASCRITTO

il 28 Aprile 1988

casella N. 1650 Vol.

Reg. gen. d'ord. N. 8872

Reg. Particolare

matto 1.000



Andrea n.217, bracciante agricola, codice fiscale BMB GRZ  
45D58 A638D.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti  
i quali, di comune accordo tra di loro e con il mio consenso,  
rinunziano all'assistenza di testimoni al presente atto con  
il quale convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 -

i signori DI BELLA GIUSEPPE, DI BELLA LETTERIO e DI BELLA  
ANTONINO, con ogni garanzia di legge anche per i casi di evi  
zioni, turbative e molestie, ciascuno per i diritti di pro  
pria spettanza e tutti quanti per l'intero, vendono e trasfe  
riscono in piena proprietà ai signori BARRESI FRANCESCO e BAM  
BACI GRAZIA, che accettano ed acquistano unitamente ed indivi  
samente, in parti tra di loro eguali ed in regime di comunio  
ne legale di beni, tutto ed intero l'appezzamento di terreno,  
sito in Barcellona P.G., contrada Acquacalda, confinante con  
terreni Marchetta, Mazzeo, Aliquò, Pellegrino e strada comuna  
le, nel C.T. all'art. 35441 in ditta in parte non aggiornata  
f. 3 part. 303 di are 29,20 coi redditi di f. 905.20 e f.  
30660.

Precisano le parti che la superficie effettiva del terreno  
trasferito non risponde alla superficie catastale in quanto u  
na striscia di terreno di circa mq. 100 è stata occupata per  
l'allargamento della sede stradale.


ART. 2 -





La vendita è consentita ed accettata con ogni accessione, pertinenza, servitù attive e passive esistenti e nascenti da titoli validi, nello stato di fatto e di diritto in cui il suddetto immobile in atto si trova.

Tale immobile pertanto viene trasferito così come pervenuto alla parte venditrice :



- ai germani Di Bella Giuseppe ed Antonino per 11/20, per successione del padre Di Bella Mariano, deceduto in Milazzo il 16 agosto 1978, che dispose delle sue sostanze con testamenti olografi pubblicati con Verbale del Notaio Andrea Alioto da Milazzo del 27 settembre 1978 reg.to a Milazzo il 17 ottobre 1978 al N. 2134 Den. N. 65 Vol. 190;

- ai germani Di Bella Giuseppe e Letterio per 9/20, per successione di Di Bella Maria, deceduta in Milazzo il 6 marzo 1987, che dispose delle sue sostanze con testamenti olografi pubblicati con Verbale ai miei rogiti dell'8 giugno 1987 reg. (1) to a Milazzo il 28/6/1987 al N. 1307 Den. N. 39 Vol. 234.

**ART. 3 -**

Il prezzo della vendita è stato tra le parti, di comune accordo, convenuto a corpo in complessive lire 35.000.000 (trentacinquemilioni), che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto dalla parte acquirente alla quale rilascia la relativa ampia ed estintiva quietanza a saldo, immettendola nel pieno possesso di quanto come sopra venduto e surrogandola in ogni diritto, azione e ragione ad essa in precedenza spettan



te in virtù dei citati titoli di provenienza.

Ai fini fiscali precisano le parti che la somma di f. 35.000.000 è stata pagata in quanto a f. 30.000.000 per la parte edificabile del terreno trasferito, di circa mq. 1000 ed in quanto a f. 5.000.000 per la rimanente superficie ricadente in zona agricola.

Si conviene espressamente:

L'eventuale indennità di espropria inerente alla occupazione della striscia di terreno per l'allargamento della sede stradale resta di proprietà dei venditori.

Gli acquirenti coniugi Barresi Francesco e Bambaci Grazia dichiarano di aver esercitato nell'acquisto del terreno loro trasferito, il diritto di prelazione quali partecipanti alle colture di detto fondo, che tra le parti è stato regolato ogni rapporto di dare ed avere e pertanto di non aver nulla a pretendere dai venditori per qualsiasi titolo o causale essendo già tacitati di ogni loro diritto.

#### ART. 4 -

Dichiarano e garantiscono i signori DI BELLA GIUSEPPE, DI BELLA LETTERIO e DI BELLA ANTONINO che l'immobile come sopra venduto è di loro esclusiva proprietà nella loro piena disponibilità, franco e libero da pesi, oneri, diritti di terzi, imposte e tasse arretrate a qualsiasi titolo dovute e formalità ipotecarie comunque pregiudizievoli.

#### ART. 5 -

La parte venditrice rinunzia all'ipoteca legale, esonerando da ogni responsabilità al riguardo il Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina e dispensandolo dall'eseguire formalità d'ufficio.

ART. 6 -

Ai fini e per gli effetti dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 N. 47, la parte alienante mi consegna il certificato di destinazione urbanistica relativo all'immobile in oggetto rilasciato dal Sindaco del Comune di Barcellona P.G. in data 27 aprile 1987, che si allega al presente sotto lettera "A";

dichiara altresì che dalla data del rilascio del detto certificato, non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici;

garantisce inoltre che non le è stata notificata alcuna ordinanza del Sindaco, che abbia accertata l'effettuazione di lottizzazione a scopo edificatorio non autorizzata.

ART. 7 -

La parte venditrice, da me notaio richiesta della dichiarazione INVIM, mi consegna gli appositi moduli, debitamente compilati e sottoscritti, da esibire in sede di registrazione.

ART. 8 -

Ai sensi della legge 19/5/1975 n° 151 e dell'art. 2659 C.C., DI BELLA GIUSEPPE dichiara di essere in regime di separazione legale dei beni.

DI BELLA LETTERIO dichiara di essere in regime di comunione legale dei beni.

DI BELLA ANTONINO dichiara di essere in regime di separazione legale dei beni.

BARRESI FRANCESCO e BAMBACI GRAZIA dichiarano di essere in regime di comunione legale dei beni.

ART. 9 -

Le parti dichiarano di non essere parenti in linea retta.

ART.10 -


Le spese del presente atto, relative e consequenziali, sono a carico della parte acquirente.

(1)Leggi:"18/6/1987".

Contiene una postilla.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su sei pagine fin qui di due fogli, e di cui ho dato lettura unitamente all'allegato ai componenti i quali lo approvano.

*Luigi L. Belli*  
*Luigi L. Belli*  
*Nello Belli*  
*Barresi Francesco*  
*Bambaci Grazia*  
*Luigi L. Belli*



# DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE



Direzione Provinciale di ME  
Ufficio Territoriale di BARCELLONA POZZO DI GOTTO

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

ESTREMI DELLA PRESENTAZIONE (barrare la casella che interessa)

NUMERO

385

VOLUME

9990

- ☒ PRIMA DICHIARAZIONE  
☐ DICHIARAZIONE MODIFICATIVA  
☐ DICHIARAZIONE INTEGRATIVA  
☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
☐ DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA

DICHIARAZIONI PRECEDENTI

NUMERO

NUMERO

NUMERO

VOLUME

VOLUME

VOLUME

## DATI ANAGRAFICI DEL DEFUNTO

Data di apertura della successione giorno mese anno 20 04 2012 Milazzo (ME)

Codice fiscale B R R F N C 2 9 A 1 0 A 6 3 8 C

Cognome (1) BARRESI

Nome (1) Francesco

Comune o Stato estero di nascita (1) Barcellona Pozzo di Gotto

Prov. (2) ME

Data di nascita giorno mese anno 10 01 1929

Sesso (3) M

Ultima residenza: Comune (1) Barcellona Pozzo di Gotto

Prov. (2) ME

Via o Piazza Via Sant'Andrea

N. Civico 309

Calibe/Nubile ☐ Coniugato/a ☒ Regime patrimoniale Comunione ☒ Separazione ☐ Vedovo/a ☐ Divorziato/a ☐

Eredità devoluta per: Legge ☐ Testamento ☒

Testamento per notaio Antonino Fazio - Rep. 14774/6465

pubblicato il: giorno mese anno 13 12 2012

registrato a: Barcellona P.G. il 20/12/2012 al n.2244

## ASSE EREDITARIO

Immobili e diritti reali immobiliari 108.750,00

Aziende, azioni, obbligazioni e quote societarie

Altri cespiti

Totale

108.750,00

Passività

Totale beni venduti negli ultimi 6 mesi

Firma per esteso e generalità del dichiarante  
BARRESI Carmelino - Barcellona Pozzo di Gotto 25/04/1958

Figlio - Barcellona Pozzo di Gotto, Via Sant'Andrea 309

Qualità e indirizzo completo del dichiarante

- (1) Senza abbreviazioni  
(2) Sigla automobilistica  
(3) M o F

Le parti evidenziate con fondino colorato sono riservate all'Ufficio

AVVERENZA: Ove i quadri risultino insufficienti compilare quadri aggiuntivi.

PART. 303

BARRESI GIACCA

BARRESI ROSA

BARRESI CARMELO

## QUADRO B - ATTIVO EREDITARIO

## B1: IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI

Progressivo 0 0 5	Comune 1 Barcellona Pozzo di Gotto	Prov. <sup>14</sup> 2 ME	Codice catastale 3	Partita <sup>14</sup> 4
Catasto 5 CF	Sezione 6	Foglio 7 8	Numero 8 896	Subalterno 9 2
Ubicazione 10 VIA SANT' ANDREA 217 - P. T				
Zona censuaria 11	Categoria 12 C/1	Classe 13 7	Superficie etari 14	Metri quadri 15 41
Metri cubi <sup>16</sup> 16	Vani 17	Rendita 18 946,51	Quota di possesso 19 1/1	
Diritto <sup>14</sup> 20 Piena proprietà	Codice diritto 21	Valore 22	41.000,00	
Osservazioni 23 Si devolve per testamento alla figlia Barresi Rosa.				

Progressivo 0 0 6	Comune 1 Barcellona Pozzo di Gotto	Prov. <sup>14</sup> 2 ME	Codice catastale 3	Partita <sup>14</sup> 4
Catasto 5 CF	Sezione 6	Foglio 7 8	Numero 8 2621	Subalterno 9 2
Ubicazione 10 Via Sant'Andrea SNC - P. T				
Zona censuaria 11	Categoria 12 C/2	Classe 13 5	Superficie etari 14	Metri quadri 15 42
Metri cubi <sup>16</sup> 16	Vani 17	Rendita 18 158,35	Quota di possesso 19 1/1	
Diritto <sup>14</sup> 20 Piena proprietà	Codice diritto 21	Valore 22	20.000,00	
Osservazioni 23 Si devolve per testamento alla figlia Barresi Rosa; trattasi vecchissima tettoia annessa e pertinente all'immobile di cui al progressivo 005.				

Progressivo 0 0 7	Comune 1 Barcellona Pozzo di Gotto	Prov. <sup>14</sup> 2 ME	Codice catastale 3	Partita <sup>14</sup> 4
Catasto 5 CT	Sezione 6	Foglio 7 3	Numero 8 303	Subalterno 9 2
Ubicazione 10 Contrada Calderà				
Zona censuaria 11	Categoria 12 T	Classe 13	Superficie etari 14 0.29.20	Metri quadri 15
Metri cubi <sup>16</sup> 16	Vani 17	Rendita 18 46,75	Quota di possesso 19 1/2	
Diritto <sup>14</sup> 20 Piena proprietà	Codice diritto 21	Valore 22	3.000,00	
Osservazioni 23 Si devolve per testamento ai figli Barresi Carmelino e Barresi Rosa, in parti uguali ed indivise tra loro.				

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

Direzione Provinciale di Messina  
Ufficio Territoriale di Barcellona P.G.

La presente domanda è stata presentata in data 18/06/2013  
ed annotata al N. 385 del 9995  
per la valutazione dell'immobile.  
A norma della L. 130/2001, si ricorda che la presente (con  
il sottotitolo) deve essere unita alla domanda o nota di vendita  
da presentare all'Ufficio del Territorio competente entro 30 giorni  
dalla data sopra riportata.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
D. L. LO SCOTTO

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
Dr. Margherita Sanfilippo

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO  
(Antonio Cusmano)



- (1) Senza abbreviazioni  
(2) Sigla automobilistica  
(3) Catastale o lavore  
(4) Solo se riportati sull'estratto catastale  
(5) Indicare se trattasi di trasferimento del diritto di proprietà o di usufrutto, uso o abitazione, o enfiteusi

*Notaio Antonino Fazio*

Studio: Barcellona P.G., Via Roma, 112 - 0909704264  
Recapito: Patti, Via Cesare Battisti, 11 - 0941243083  
e-mail: afazio@notariato.it

Part 888

BARRESI ROSA  
BARRESI CARMELINO

Repertorio n° 13166

Raccolta n° 5307

===== REPUBBLICA ITALIANA =====  
===== COMpravendita =====

L'anno Duemiladieci =====

Il giorno uno di questo mese di Luglio =====

===== (1.7.2010) =====

In Barcellona Pozzo di Gotto, nel mio studio sito in Via Roma, numero 112. =====

Avanti me Dottor **ANTONINO FAZIO**, notaio in questa residenza ed iscritto nel Ruolo dei Notai del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta, =====

===== SONO PRESENTI =====

1) **PELLEGRINO Salvatore**, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 20 marzo 1935 ed ivi domiciliato, Via Acquacalda, numero 40, il quale dichiara di essere in regime di comunione legale dei beni e che il suo codice fiscale è il seguente: PLL SVT 35C20 A638S. =====

2) **BARRESI Carmelino**, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 25 aprile 1968 ed ivi residente, Via Sant'Andrea, numero 213, il quale dichiara di essere celibe e che il suo codice fiscale è il seguente: BRR CML 68D25 A638I; =====

- **BARRESI Rosa**, nata a Barcellona Pozzo di Gotto il 7 febbraio 1964 ed ivi residente, Via Sant'Andrea, numero 215, la quale dichiara di essere in regime di comunione legale dei beni e che il suo codice fiscale è il seguente: BRR RSO 64B47 A638P. =====

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei Componenti, i quali mi richiedono di ricevere quest'atto, col quale: =====

**PELLEGRINO Salvatore**, con ogni garanzia di legge, dichiara di vendere, come vende, a **BARRESI Carmelino** e **BARRESI Rosa** (in parti uguali ed indivise tra loro), i quali, indivisamente ed in parti uguali tra loro, in compra, accettano: =====

La piena proprietà di un fondo sito in Barcellona Pozzo di Gotto, Contrada Acquacalda, esteso catastalmente are quattordici e centiare sessantotto (are 14,68), confinante con Via Acquacalda, con coniugi Barresi Francesco - Bambaci Grazia, con Pellegrino Carmelo, con Saraò Salvatore, con Scilipoti Giulia e distinto nel Catasto Terreni del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto al foglio 3, particella **888**, di are 14,68, agrumeto di 3^, coi redditi di euro 45,49 ed euro 13,65. =====

Il venditore dichiara e garantisce che quanto in contratto ad esso venne assegnato con atto di divisione per notar Felice Spinella del 12 agosto 1975, registrato a Barcellona Pozzo di Gotto il 20 agosto 1975 al numero 1327, del quale le parti si dichiarano a perfetta conoscenza. =====

Quanto in contratto non ha diritto alcuno sul pozzo e sulla circostante zona di rispetto larga metri uno e centimetri cinquanta ricadenti sul limitrofo fondo di Pellegrino Carmelo e dei quali è menzione nel sopra citato atto notaio Felice Spinella del 12 agosto 1975. =====

Registrato a  
Barcellona Pozzo di Gotto

14 LUG 2010

al numero 1645

Esatti € \_\_\_\_\_

IL NOTAIO



TRASCritto


a Messina

16 LUG 2010

Reg. Generale n. 23546

Reg. Particolare n. 15PM

Esatti € \_\_\_\_\_





Il venditore dichiara e garantisce, altresì, la piena ed esclusiva proprietà di quanto in contratto, nonché la libertà da ipoteche, da sequestri, da rapporti agrari, da persone e cose, da pignoramenti e da diritti pregiudizievoli in genere. =====

Quanto in contratto viene compravenduto nelle medesime situazioni materiali e giuridiche in cui trovasi, con il possesso sin da oggi, con tutti i diritti inerenti, annessi e connessi, franco e libero da servitù di qualunque tipo. =====

Ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico numero 380 del 6 giugno 2001 e comunque ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si allega al presente atto, sotto la lettera A, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, un certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in data 8 giugno 2010. =====

Dichiara e garantisce la parte venditrice che dalla data e momento di rilascio di detto certificato di destinazione urbanistica non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici del predetto Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Dichiara e garantisce, altresì, che non le è stata notificata alcuna ordinanza del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto che abbia accertata l'effettuazione di lottizzazione edificatoria non autorizzata. Le parti dichiarano e si danno atto che quanto in contratto non è stato mai soggetto ad incendi e non è soggetto ai vincoli di cui alla legge 21 novembre 2000, numero 353 (come modificata dalla legge numero 350 del 24 dicembre 2003) e successive norme in materia. =====

La vendita procede a corpo per il prezzo convenuto e pattuito di euro quarantamila virgola zero zero (euro 40.000,00), la quale somma la parte venditrice dichiara di avere già prima d'ora ricevuto, a mezzo degli assegni di cui infra, e per la quale somma rilascia ampia ed estintiva quietanza di saldo, salvo buon fine degli infra citati assegni. =====

Ai sensi degli articoli 46 e seguenti Testo Unico in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, e in relazione a quanto disposto dall'articolo 35, comma 22, Decreto legge 4 luglio 2006, numero 223, convertito nella legge numero 248 del 4 agosto 2006, dalla legge numero 296 del 27 dicembre 2006, le odierne parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 citato D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano quanto segue: =====

A) detto convenuto e pattuito prezzo di vendita è stato già pagato dalla odierna parte acquirente alla odierna parte venditrice a mezzo dei seguenti assegni circolari, non trasferibili, e precisamente: =====

- assegno circolare della Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Barcellona Pozzo di Gotto, emesso in data 30 giugno



2010, contrassegnato col numero 706 6055886679 - 11, dell'importo di euro 17.500,00 (euro diciassettemilacinquecento virgola zero zero); =====

- assegno circolare del Banco di Sicilia, Filiale di Barcellona Pozzo di Gotto, emesso in data 30 giugno 2010, contrassegnato col numero 5.910.606.534 - 01, dell'importo di euro 22.500,00 (euro ventiduemilacinquecento virgola zero zero); ==

B) che per la stipulazione del presente contratto non si sono avvalse di un mediatore. =====

Ai soli fini fiscali, la parte venditrice dichiara che per quanto in contratto è stata redatta, ai sensi e per gli effetti della legge numero 448 del 28 dicembre 2001, successive norme, integrazioni, modifiche e proroghe, perizia giurata di stima, redatta dall'ingegnere Genovese Carmelo, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Messina col numero 592, asseverata avanti al cancelliere del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 30 giugno 2010, cronologico numero 2873/S. =====

Le parti dichiarano di non essere legate da rapporti di parentela ed affinità e rinunziano ad iscrizione di ipoteca legale. =====

Le spese del presente atto e le altre accessorie restano a carico della parte acquirente. =====

=====

===== E  
richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto da me in parte dattiloscritto ed in parte scritto a mano su due fogli di carta dei quali occupa facciate cinque e quanto in questa sesta fin qui. Da me letto, unitamente all'allegato, ai Comparenti che lo approvano e confermano. Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti dieci =====

Firmato: Pellegrino Salvatore =====

Barresi Carmelino =====

Barresi Rosa =====

Dr. Antonino Fazio notaio =====